



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 06-09-1999

SG(99) D/ 7230

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 128/99 - Italia  
Estensione ai settori dell'agricoltura e della pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata

Signor Ministro,

### ***1. Procedimento***

con lettera del 3 marzo 1999, registrata l'8 marzo 1999, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, le misure in oggetto che riguardano la delibera del CIPE sull'estensione, ai settori dell'agricoltura e della pesca, degli strumenti previsti nella programmazione negoziata .

Con lettere del 29 giugno 1999, registrata il 5 luglio 1999, e del 22 luglio 1999, registrata il 28 luglio 1999, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commissione le informazioni chieste da quest'ultima con lettere datate rispettivamente 26 aprile, 3 giugno e 20 luglio 1999.

### ***2. Descrizione dettagliata della misura***

La legge in esame riguarda l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, che è oggetto, nel suo insieme, di un esame da parte della Commissione a norma degli articoli da 87a 89 del trattato in relazione ai fascicoli N 307/98 e N 284/99.

L'articolo 10, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, stabilisce esplicitamente che il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) fissa i limiti, i criteri e le modalità di applicazione alle imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti di area.

S.E.  
On. Lamberto DINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le Farnesina, 1

I - 00194 ROMA

Con delibera del CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998, gli strumenti di programmazione negoziata sono stati estesi ai settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura. La misura notificata riguarda una disposizione d'applicazione della precitata delibera del CIPE che stabilisce l'ammissibilità delle azioni nel quadro del settore agricolo e della pesca, nonché i criteri economici di priorità per la selezione dei progetti ammissibili.

Per quanto concerne l'ammissibilità dei progetti, le disposizioni di attuazione prevedono le seguenti misure:

- investimenti strutturali nel settore della produzione primaria ;
- investimenti nel settore agroindustriale;
- aiuti a favore delle associazioni di produttori;
- aiuti a favore della promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;
- investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura.

*Investimenti a livello della produzione primaria*

Tali investimenti riguardano l'attuazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/97<sup>1</sup>.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, gli aiuti concessi e le condizioni di assegnazione degli stessi sono definiti nella tabella seguente:

Tipo di investimenti	Tasso d'aiuto		Eventuali condizioni
	Zone svantaggiate	Altre zone	
Acquisto di terreni	75 %	35 %	
Acquisto di riproduttori maschi	40 %		
Protezione e miglioramento dell'ambiente	45 %	35 %	Senza aumento della capacità
Miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti	75 %	35 %	Senza aumento della capacità
Diversificazione delle attività delle aziende (attività turistiche, artigianali e prodotti dell'azienda agricola)	75 %	35 %	Volume massimo di investimento 180 000 €

<sup>1</sup> GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

Per gli investimenti nelle aziende agricole che rispettano le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 950/97, si osserva che rientrano nel quadro dell'articolo 12, paragrafo 3 del citato regolamento. Le condizioni sono elencate nella tabella che segue.

Tipo di investimento	Tasso d'aiuto massimo		Eventuali condizioni
	Zone svantaggiate	Altre zone	
Costruzione di fabbricati aziendali	80 %	70 %	
Opere di miglioramento fondiario			
Trasferimento di fabbricati aziendali per pubblica utilità			Massimale di investimento – 90 000 €/ULA, 180 000 €/azienda e 720 000 €/azienda associata
Protezione e miglioramento dell'ambiente			Volume massimo di investimento – 90 000 €/ULA, 180 000 €/azienda e 720 000 €/azienda associata

Per gli aiuti a favore delle aziende non ammissibili che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97, le condizioni di ammissibilità sono definite nella tabella che segue:

Tipo di investimento	Tasso d'aiuto massimo		Eventuali condizioni
	Zone svantaggiate	Altre zone	
Opere di miglioramento fondiario	45 %	35 %	Volume massimo d'investimento – 90 000 €/ULA, 180 000 €/azienda e 720 000 €/azienda associata
Investimenti intesi a conseguire risparmi di energia			Volume massimo o (massimale) d'investimento – 90 000 €/ULA, 180 000 €/azienda e 720 000 €/azienda associata

### *Investimenti nel settore agro-industriale*

Gli aiuti riguardano investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente agli orientamenti applicabili<sup>2</sup>. I seguenti investimenti saranno considerati ammissibili:

- investimenti per la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e l'eliminazione dei rifiuti;
- investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e acquisizione di impianti di trasformazione e di magazzinaggio di prodotti freschi e trasformati;
- investimenti per la realizzazione o ristrutturazione dei laboratori d'analisi destinati alla valorizzazione qualitativa e al miglioramento delle condizioni sanitarie delle varie produzioni;
- investimenti per la commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di attrezzature informatiche e di uffici connessi al progetto d'investimento;
- acquisto di programmi informatici, telematici e software destinati al progetto d'investimento;
- spese di acquisto o di leasing di macchinari e attrezzature.
- spese per progetti tecnici, consulenze, ecc. (fino a un massimo del 12% del totale del progetto di investimento).

Le spese ammissibili riguardano esclusivamente le spese di costruzione e acquisto di beni immobili (terreno incluso) nonché macchinari e attrezzature nuove. Gli investimenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti settoriali fissati dalla decisione 94/173/CE<sup>3</sup> della Commissione, fatta eccezione per i progetti che rispettano le condizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>4</sup>.

### *Aiuti a favore delle associazioni di produttori*

Per l'applicazione della programmazione negoziata al settore agricolo, le autorità italiane prevedono di concedere aiuti alle associazioni di produttori. I beneficiari degli aiuti in parola sono esclusivamente le società de iure che rappresentano dei produttori agricoli.

Gli aiuti riguardano l'avviamento o l'ampliamento sostanziale dei compiti delle associazioni di produttori per quanto riguarda la prestazione delle seguenti attività a favore dei soci:

- assistenza tecnico-economica;
- assistenza giuridica e commerciale;
- assistenza per l'attuazione di sistemi di qualità nelle aziende;

---

<sup>2</sup> GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

<sup>4</sup> GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

- assistenza per la messa a punto di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi;
- progetti nel campo ambientale e assistenza tecnica in materia di gestione.

Il sostegno è accordato in funzione delle spese effettive di costituzione e di gestione delle suddette associazioni, incluse le spese di personale. Gli aiuti, concessi per un periodo di 5 anni, sono decrescenti (almeno il 20% all'anno). Per il primo anno il massimale dell'aiuto è pari al 100% delle spese effettive sostenute.

La misura prevede inoltre la concessione di aiuti per l'adesione dei nuovi soci. Il massimale dell'aiuto è pari al 50% della quota di capitale sottoscritto dai nuovi soci.

Per le associazioni di produttori costituite, sono previsti aiuti per la creazione di sistemi di controllo della qualità e tipicità obbligatori (tasso del 100%) e spese per la realizzazione di controlli di qualità su base volontaria (tasso d'aiuto del 70%).

#### *Aiuti a favore della pubblicità e della produzione dei prodotti agricoli*

Questa misura contempla il finanziamento di azioni promozionali e pubblicitarie dei prodotti di qualità nonché la promozione di prodotti tipici riconosciuti dalla normativa comunitaria [regolamenti (CEE) n. 2081/92<sup>5</sup> e 2082/92<sup>6</sup>, regolamento (CEE) n. 2392/89 (per i vini)<sup>7</sup> e regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>8</sup> (prodotti biologici)] .

Il tasso d'aiuto applicabile è del 50% delle spese ammissibili e può essere portato fino al 70% nei casi contemplati al punto 4.3. della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli<sup>9</sup>.

#### *Investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura*

I contratti di programmazione negoziata possono includere aiuti a favore degli investimenti nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Tipo d'investimento	Tasso d'aiuto	
	Regioni dell'obiettivo 1	Altre regioni
Nuove imbarcazioni	60 %	40 %
Ammodernamento di imbarcazioni		
Acquacoltura	75 %	50 %
Barriere artificiali		
Attrezzature portuali		
Impianti di trasformazione e commercializzazione		
Pesca-turismo	100 %	
Ricerca		

<sup>5</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 208 ~~del~~ del 24.7.1992, pag 9.

<sup>7</sup> GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.

<sup>8</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>9</sup> GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

Le spese ammissibili per la pesca-turismo sono quelle definite nella comunicazione della Commissione in materia<sup>10</sup>.

### *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli*

I contratti di programmazione negoziata potranno riguardare anche gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli, nella misura in cui rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 867/90<sup>11</sup>. Sono pertanto ammissibili le operazioni che riguardano abbattimento, esbosco, scortecciatura, trattamenti di protezione e magazzinaggio del legname indigeno, nonché tutte le operazioni che precedono il taglio alla sega su scala industriale del legname in officina.

Gli investimenti per i quali il tasso d'aiuto è del 55% (75% nelle regioni dell'obiettivo 1), dovranno rispettare i limiti settoriali della decisione 94/173/CE della Commissione.

### **3. Valutazione della misura**

La Commissione ha ritenuto che gli elementi seguenti della notifica delle autorità italiane andrebbero analizzati alla luce delle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato.

#### *Investimenti nel settore della produzione primaria.*

Per quanto concerne gli investimenti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del trattato, la Commissione ha ritenuto che le condizioni applicate dalle autorità italiane rispettano i criteri normalmente applicati dalla Commissione per questo tipo di investimenti. In effetti:

- i tassi d'aiuto applicabili per questo tipo di misure sono, di massima, pari al 35% delle spese totali ammissibili (75 % nelle zone agricole svantaggiate);
- per gli investimenti relativi alla protezione dell'ambiente, il massimale degli aiuti nelle zone agricole svantaggiate è del 45%. Per l'acquisto di riproduttori maschi il tasso è del 40% a prescindere dal tipo di regione considerato;
- le condizioni necessarie per ciascuna delle misure sono prescritte per gli investimenti considerati: gli investimenti per la protezione dell'ambiente e l'igiene degli animali non devono aumentare la capacità produttiva. Inoltre, per le attività di diversificazione, è prescritto un volume massimo di 180 000 € per garantire che il volume finanziario degli investimenti sia compatibile con le normali attività di diversificazione nelle aziende agricole.

Per quanto concerne gli investimenti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 950/97, (aiuti nelle aziende ammissibili, i tassi d'aiuto possono superare i massimali ammessi e i volumi massimi di investimento. Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano agli importi supplementari erogati.

La politica della Commissione nei confronti di questa categoria di aiuti per l'esame di compatibilità a norma degli articoli 87 e 88 del trattato è di ammettere un importo supplementare

---

<sup>10</sup> GU C 180 del 15.6.1994, pag. 1.

<sup>11</sup> GU -L 91 del 6.7.1990, pag 7.

che non può superare il 35% delle spese complessive<sup>12</sup>. Gli investimenti devono inoltre rispettare i limiti settoriali fissati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 950/97.

Le disposizioni in esame contemplano un incremento dei massimali dei tassi d'aiuto previsti all'articolo 7, paragrafo 2 del citato regolamento. L'importo massimo dell'incremento è del 35%. Ciò premesso, i massimali dell'aiuto previsti all'articolo 7, paragrafo 2 (45% per le zone agricole svantaggiate e 35% per le altre regioni), possono essere aumentati del 35% nei casi eccezionali elencati all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 950/97, fino ad un limite massimo dell'80% per le zone agricole svantaggiate e 70% per le rimanenti regioni. Occorre sottolineare che tale tasso d'aiuto è valido esclusivamente per gli investimenti che non superano 90 000 €/ULA e 180 000 €/azienda. Qualora detti limiti vengano superati, i tassi d'aiuto devono automaticamente essere adattati per ridurre l'aiuto nazionale supplementare al 35% delle spese totali.

Inoltre, la Commissione ha preso in considerazione l'impegno di rispettare i limiti settoriali fissati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 950/97.

I rimanenti investimenti previsti, che riguardano gli aiuti per le aziende non ammissibili, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. L'articolo 37, paragrafo 2 del citato regolamento stabilisce che, fatta eccezione per l'articolo 87, paragrafo 2 del trattato, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate, fra l'altro, dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento di cui trattasi.

Ciò premesso, la Commissione non è in grado di pronunciarsi a norma degli articoli da 87 a 89 del trattato sulle misure di aiuto a favore degli investimenti che rientrano nell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97.

#### *Investimenti nel settore agroindustriale*

Per quanto concerne la definizione di investimenti, la Commissione ha preso nota del fatto che le spese ammissibili riguardano le spese di costruzione e acquisto di beni immobili (terreni inclusi), i macchinari e le attrezzature nuove (software incluso) nonché le spese generali di progettazione (fino al limite massimo del 12%). Questa definizione delle spese ammissibili è compatibile con quella approvata dalla Commissione per gli investimenti agroindustriali [articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 951/97<sup>13</sup>].

Nel caso degli investimenti per macchinari e attrezzature è previsto non solo l'acquisto ma anche il leasing. Le operazioni di leasing saranno ammissibili esclusivamente se comportano un'opzione acquisto durante il periodo di vita economica dei beni o per una durata massima di 4 anni.

La scheda n. 20 della decisione 97/322/CE della Commissione relativa alle spese ammissibili al finanziamento da parte dei Fondi strutturali<sup>14</sup> prescrive che i contratti di leasing devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Inoltre, l'importo massimo ammissibile agli aiuti non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing. Ciò premesso, il leasing può essere assimilato ad un investimento.

---

12 Precedenti: NN 130/96, N 940/96, N 193/97, N 560/97.

13 GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

14 GU L 146 del 5.6.1997, pag. 57.

Nel caso specifico, le suddette condizioni sono rispettate. D'altro canto, il contratto di leasing non potrà superare la vita utile del bene o un periodo di 4 anni. I costi ammissibili devono poi riguardare le spese effettive imputabili agli investimenti.

La Commissione ha pertanto ritenuto che la definizione di investimenti di cui alla notifica delle autorità italiane rientra nella definizione di investimento di cui al punto 3, paragrafo a) comma ii) degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Inoltre, la Commissione ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane di rispettare i limiti settoriali contemplati dalla decisione 94/173/CE della Commissione. La mancata applicazione dei limiti settoriali ai progetti che rispettano le condizioni della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia di protezione dell'ambiente è contemplata al punto 4, lettera a) primo comma della citata disciplina comunitaria. Essa ha approvato soltanto i tassi d'aiuto che non superano i tassi massimi ammessi dagli orientamenti comunitari) (55% come regola generale e 75% nelle regioni dell'obiettivo 1).

#### *Aiuti a favore delle associazioni di produttori*

Conformemente alla prassi comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle associazioni di produttori e cooperative<sup>15</sup>, gli aiuti per la costituzione di tali associazioni devono coprire le spese effettive di costituzione e di gestione degli organismi, vanno concesse in modo decrescente su un periodo non superiore a 5 anni (la riduzione deve di norma essere pari almeno al 20% all'anno) e non possono essere erogati oltre il settimo anno successivo alla costituzione dell'organismo.

Per gli aiuti a favore della costituzione e ampliamento sostanziale dei compiti delle associazioni di produttori devono essere soddisfatte tali condizioni.

Al riguardo, la Commissione rammenta alle autorità italiane che l'ampliamento sostanziale dei compiti delle associazioni di produttori è considerato ammissibile solo nel caso in cui vi sia diversificazione considerevole dei compiti che comporta un incremento sostanziale delle spese di funzionamento di tale associazione. Un semplice aumento della base sociale o della cifra d'affari non è sarebbe tale da soddisfare le condizioni predette.

Per favorire l'adesione dei produttori alle varie associazioni e rafforzare al tempo stesso le strutture collettive, la prassi seguita dalla Commissione ammette anche aiuti per l'incorporazione di membri nelle associazioni o cooperative, fino al 50% del conferimento totale da effettuare per integrarsi nelle associazioni/cooperative<sup>16</sup>. Le misure per l'ampliamento della base sociale delle cooperative contemplato nel progetto di legge rispetta tale condizione.

---

<sup>15</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione n. VI/503/88.

<sup>16</sup> Precedenti: NN 130/96, N 646/97, N 837/A/97, N 35/98, N 70/98, N 568/98.



Per quanto concerne invece gli aiuti destinati a coprire le spese dei controlli di qualità obbligatori per i prodotti di cui all'allegato I del trattato, la Commissione accetta, secondo la prassi fissata dalla proposta di misure utili nel settore dell'allevamento e dei prodotti derivati<sup>17</sup>, tassi d'aiuto fino al 100% delle spese totali ammissibili. Per misure di controllo di qualità che non sono obbligatorie alla luce della normativa nazionale o comunitaria, il massimale del tasso d'aiuto è del 70%.

Nel contesto della misura in esame, le autorità italiane prevedono di concedere aiuti per controlli obbligatori in virtù delle disposizioni nazionali o comunitarie vigenti. L'obbligo deriva dal fatto che il mancato rispetto dei controlli comporta conseguenze amministrative o penali. Si tratta di aiuti per i controlli di qualità relativi a prodotti che beneficiano di una denominazione registrata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 nonché per i controlli prescritti per i prodotti biologici a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e per l'identificazione e registrazione degli animali della specie bovina di cui al regolamento (CE) n. 820/97<sup>18</sup>.

Gli aiuti a favore di controlli su base volontaria riguardano quelli connessi alla qualità dei prodotti, alla certificazione della produzione e delle condizioni ambientali del procedimento di produzione. La Commissione assimila normalmente questi aiuti a controlli di qualità su base volontaria con un tasso d'aiuto del 70%. Nella fattispecie tale tasso è stato rispettato.

Aiuti a favore dei controlli di qualità (obbligatori o su base volontaria) possono anche essere concessi per marchi di qualità che rispettano le seguenti condizioni :

- qualsiasi esigenza che può avere l'effetto di limitare la concessione del marchio o del marchio di qualità in funzione dell'origine o provenienza geografica dei prodotti, sarebbe contraria all'articolo 28 del trattato, in quanto un marchio di qualità non deve recare alcuna indicazione dell'origine geografica dei prodotti;
- qualsiasi marchio di qualità deve essere accessibile ad ogni produttore comunitario o a qualsiasi altro utilizzatore comunitario potenziale i cui prodotti rispondono a tali criteri di qualità;
- i controlli di qualità dei prodotti provenienti da altri Stati membri per i quali si chiede il riconoscimento di un marchio di qualità devono poter essere fabbricati unicamente a partire dai prodotti presentati e i controlli effettuati dalle autorità competenti degli altri Stati membri devono essere accettati su base di equivalenza.

#### *Aiuti a favore della pubblicità e promozione dei prodotti agricoli*

L'analisi della conformità degli aiuti nazionali per la realizzazione delle campagne promozionali con gli articoli 87 e 88 del trattato va condotta alla luce della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, esclusi i prodotti della pesca<sup>19</sup>.

---

17 Lettera della Commissione agli Stati membri S/75/29416 of 19.9.1975.

18 GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

19 GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

Conformemente al punto 1.1. della regolamentazione suddetta, le azioni pubblicitarie sono quelle che, tramite i *mass media*, intendono incitare il consumatore ad acquistare il prodotto di cui trattasi. Non sono quindi considerate le azioni promozionali in senso più lato quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione alle stesse nonché azioni di relazioni pubbliche analoghe.

Nel caso specifico, l'azione riguarda misure pubblicitarie e misure di promozione in senso lato.

Per quanto concerne le misure pubblicitarie, la regolamentazione in parola specifica che, trattandosi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, tali misure alterano o possono alterare le condizioni di concorrenza per definizione ma che, secondo il paragrafo 3, lettera c) del medesimo articolo, possono essere sanzionate d'ufficio solo se sono contrarie all'interesse comune. L'interesse comune è misurato in funzione di criteri negativi e positivi.

Per quanto concerne i criteri negativi, le azioni pubblicitarie non devono essere contrarie all'articolo 28 del trattato e non devono essere orientate in funzione di imprese determinate. Quanto al rispetto dell'articolo 28 del trattato, la Commissione ha considerato le disposizioni della comunicazione della Commissione sulle azioni degli Stati intese a promuovere i prodotti agricoli e i prodotti della pesca <sup>20</sup>. Va osservato al riguardo che la Commissione ritiene che quando si tratta della promozione di prodotti agricoli che recano una denominazione registrata dalla Commissione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 o dei prodotti agricoli biologici, ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, le condizioni della citata comunicazioni sono soddisfatte *a priori*.

Inoltre, gli aiuti a favore della pubblicità devono soddisfare almeno uno dei criteri positivi ivi definiti. La Commissione ha quindi tenuto conto del fatto che l'aiuto riguarda prodotti agricoli di qualità pregiata per un'alimentazione sana.

Il livello di partecipazione pubblica è del 50%, ovvero il massimale autorizzato dalla regolamentazione vigente. Le autorità italiane prevedono la possibilità di aumentare i tassi d'aiuto alle condizioni previste al punto 4.3 della regolamentazione applicabile (prodotti delle piccole e medie imprese e regioni beneficiarie della politica strutturale) fino a un massimale del 70% delle spese ammissibili. Ciò premesso, la Commissione è dell'avviso che le condizioni della regolamentazione comunitaria sono rispettate.

La Commissione ha osservato che anche se alcune delle azioni in parola non possono formalmente essere considerate come misure pubblicitarie, le azioni promozionali sono impostate sul modello di misure pubblicitarie che rispettano le condizioni della regolamentazione comunitaria. La Commissione ha dunque ritenuto che tali misure promozionali (per le quali i criteri normalmente applicabili sono meno rigorosi di quelli relativi alle misure pubblicitarie, in quanto ammettono segnatamente un tasso d'aiuto massimo del 100%) sono compatibili con il mercato comune.

#### *Investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura*

Gli aiuti a favore degli investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura costituiscono aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Sono esaminati nel quadro degli

---

<sup>20</sup> GU C 272 del 28.10.1986, pag. 3.

orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca<sup>21</sup> e dell'aquacoltura e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio<sup>22</sup> a cui tali orientamenti si riferiscono.

La Commissione prende atto dell'impegno formale delle autorità italiane di rispettare, al momento della concessione degli aiuti citati, le condizioni previste negli orientamenti (punti 2.1.2, 2.2.3, 2.8, 2.4) nonché dal regolamento (CE) n. 2468/98 (articoli 10 e 11, allegato II).

Inoltre, la Commissione ha preso in considerazione l'impegno di rispettare i tassi e i baremi fissati del regolamento (CE) n. 2468/98 (allegato III).

#### *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli*

La Commissione ha preso nota del fatto che il regime di aiuti proposto si fonda sul regolamento (CEE) n. 867/90 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli. Scopo di tale regolamento è di potenziare il settore forestale tramite investimenti a favore delle operazioni di abbattimento, esbosco, scortecciatura, segagione, magazzinaggio, trattamento di protezione ed essiccazione del legname indigeno nonché l'insieme delle operazioni che precedono il taglio alla sega su scala industriale del legname in officina.

il regolamento considerato estende l'applicazione del regolamento (CE) n. 951/97 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al settore forestale i cui prodotti non figurano nell'allegato I del trattato. Tenuto conto delle osservazioni preliminari contenute nella disciplina degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti che non rientrano nell'allegato I del trattato, la prassi della Commissione è quella di considerare i prodotti forestali come "prodotti assimilati"<sup>23</sup>.

Pertanto, l'ammissibilità degli investimenti si fonda sulla regolamentazione degli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La Commissione ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane di rispettare i limiti settoriali di cui alla decisione 94/173/CE della Commissione, il cui punto 2.13 dell'allegato copre i prodotti silvicoli. Inoltre i tassi d'aiuto applicabili corrispondono ai limiti massimi autorizzati ovvero al 55% delle spese complessive ammissibili (75% nelle regioni dell'obiettivo 1).

Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che le misure previste non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e possono quindi ottenere una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

---

21 GU C 100 del 23.3.1997, pag. 5.

22 GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

23 Precedente: N 268/99.

#### **4. Decisione**

La Commissione ha quindi deciso di considerare la misura notificata come compatibile con il trattato CE.

La presente decisione riguarda esclusivamente le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del decreto legislativo in esame e non pregiudica la posizione della Commissione per i fascicoli di aiuto N 307/98 e N 284/99.

La Commissione intende richiamare l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che l'approvazione del presente programma d'aiuto si fonda sui regolamenti comunitari vigenti e che per il programma in esame potrebbe essere necessaria una modifica per garantirne la compatibilità con il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia<sup>24</sup>.

Inoltre, la Commissione gradirebbe comunicare alle autorità italiane che sta riesaminando la sua politica in relazione agli aiuti di Stato per il settore agricolo alla luce dell'adozione delle disposizioni di Agenda 2000 e che quindi si riserva di proporre appropriate misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE che potrebbero influire sull'attuazione del programma in esame.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non poter divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi del testo integrale della lettera. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura  
Direzione delle legislazioni economiche agricole  
Rue de la Loi, 200  
B-1049 BRUXELLES  
Fax: 32-2-296 21 51

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Neil KINNOCK  
Membro della Commissione

---

<sup>24</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.